



Proposta n. 128

COPIA

Servizio n. 10 - Segreteria generale e Personale
ATTO DI LIQUIDAZIONE
Registro Generale n.635 del 28/07/2023

Oggetto:	Liquidazione dei diritti di rogito alla Segretaria, Dott.ssa Susanna Turturici, per gli atti ricevuti fino al 30/06/2023
-----------------	---

Il sottoscritto Maurizio Lischi, nominato Responsabile dei “Servizi Generali” con Decreto del Sindaco n. 4 del 31.3.2022 con attribuzione di funzioni dirigenziali ai sensi dell’art. 107 del D. Lgs. n. 267/2000, il quale dichiara di essere in assenza di conflitto di interessi ex art. 6 bis della Legge n. 241/1990, come introdotto dalla L. n. 190/2012, anche in qualità di responsabile unico del procedimento:

Visti

- l’art. 107 del d.lgs. n. 267/2000 e l’art. 39 del vigente Statuto Comunale nei quali è disciplinata l’attribuzione e l’esercizio delle funzioni dirigenziali;
- gli artt. 21 e 22 del vigente Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi;
- gli artt. 191, 192 e 183 del d.lgs. n. 267/2000 e gli artt. 25 e 27 del vigente Regolamento di contabilità;

Vista

- la delibera di Consiglio Comunale n. 193 del 27/12/2022 è stata approvata la nota di aggiornamento al DUP 2023 - 2025;
- la delibera di Consiglio Comunale n. 195 del 27/12/2022 con la quale si è approvato il Bilancio di previsione 2023/2025;
- la delibera di Giunta Comunale n. 1 del 11/01/2023 con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di gestione 2023/2025;
- la delibera di Giunta Municipale n.84 del 27/06/2023 con la quale è stato approvato l’aggiornamento del Piao;

Visti:

- gli artt. 21 e 22 del vigente Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi;
- l’art. 192 del d.lgs. n. 267/2000 e l’art. 18 del vigente Regolamento di contabilità;
- il D.Lgs. n. 118 del 23 giugno 2011 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi”;

Premesso che il comma 2-bis dell’art. 10 del DL 90/2014 prevede che i diritti per il rogito dei contratti, in forma pubblica amministrativa, siano da riconoscere:

- ai segretari delle fasce A e B, che prestano servizio in comuni nei quali non c’è personale della qualifica giuridica di dirigente;
- ai segretari della fascia C, anche se nei loro enti sono impiegati dei dirigenti, tale interpretazione del comma 2-bis è stata riconosciuta dalla costante giurisprudenza dei Giudici del Lavoro (cfr. Tribunali Bergamo n. 762/2016, Brescia n. 1486/2016 e n. 75/2017, Busto Arsizio n. 307/2016 e n. 446/2017, Milano n. 1539/2016 n. 2156/2016 e n. 2586/2017, Monza n. 46/2017, Parma

n. 250/2017, Pordenone n. 77/2017 e n. 78/2017, Potenza n. 411/2017, Taranto n. 3269/2016, Udine n. 215/2017, Verona n. 23/2017);
- la Sezione delle Autonomie della Corte dei conti ha fatto propria tale lettura della norma con la deliberazione n. 18/SEZAUT/2018/QMIG del 30/7/2018;

Visto il Decreto Sindacale n. 3 del 9 marzo 2023 di Nomina del Segretario Comunale titolare dell'Ente Dott.ssa Susanna Turturici a decorrere dal 12/04/2023;

Premesso inoltre che:

- in relazione ai diritti di rogito, la Corte dei conti del Veneto (n. 400/2018/PAR del 16/10/2018) ha ritenuto che IRAP e oneri contributivi riflessi rimangono a carico del bilancio dell'ente; - presupposto, dell'articolata e condivisibile decisione della Corte, è la natura "retributiva" dei diritti di rogito;
- i diritti, infatti, fanno parte del trattamento economico complessivo dei segretari ai sensi dell'art. 37 del CCNL 16/5/2001;
- i diritti, quindi, sono parte della retribuzione, principio che è stato confermato dall'art. 105 del CCNL 17/12/2020 di dirigenti e segretari del comparto Funzioni locali; l'imposta regionale sulle attività produttive, IRAP, è stata istituita dal d.lgs. 446/1997;
- l'art. 2 del d.lgs. 446/1997 individua, quale presupposto dell'imposta, l'esercizio abituale di una "attività autonomamente organizzata diretta alla produzione o allo scambio di beni ovvero alla prestazione di servizi"; - la Corte dei conti Veneto ha desunto che, considerato il presupposto impositivo, non è possibile ritenere che l'IRAP gravi su soggetti che non svolgono un'attività autonomamente organizzata, quali i lavoratori dipendenti sia privati, che pubblici e tra questi i segretari comunali;
- la Corte dei conti del Veneto, inoltre, richiamando la deliberazione n. 34/2007 della Sezione Emilia Romagna, ha espresso un principio decisivo: traslare l'imposta dall'ente al lavoratore trasformerebbe l'IRAP da imposta reale a imposta sul reddito, in modo del tutto improprio;
- la risoluzione n. 123/E del 2/2008, dell'Agenzia delle Entrate, conferma tale orientamento;
- l'Agenzia ha rilevato che una interpretazione diversa modificerebbe nella sostanza la disciplina del tributo del d.lgs. 446/1997, al quale "è estranea l'ipotesi di rivalsa da parte del soggetto passivo individuato ex lege";

Considerato che:

- in merito al trattamento del contributo ex CPDEL (ente soppresso e confluito nell'INPDAP, poi trasferito in seno all'INPS con la riforma del 2011.), i Giudici contabili hanno osservato come l'art. 2, comma 2, della legge 335/1995 disciplini, in conformità al Codice civile, le trattenute contributive a carico dei dipendenti pubblici;
- la norma stabilisce che una quota sia a carico del datore di lavoro ed una quota diversa sia a carico del lavoratore;
- l'art. 2115 del Codice civile, poi, prevede che: "Salvo diverse disposizioni della legge, l'imprenditore e il prestatore di lavoro contribuiscono in parti eguali alle istituzioni di previdenza e di assistenza";
- la Corte, pertanto, in relazione ai diritti di rogito ha registrato l'assenza di norme che derogano sia al principio di cui all'art. 2115 del Codice civile, sia alla specifica disposizione di cui alla legge n. 335/1995;
- ne consegue che gli oneri riflessi devono essere ripartiti tra comune e segretario, secondo le regole ordinarie;
- per le ragioni di cui sopra, i diritti di rogito sono riconosciuti al segretario senza trattenere l'IRAP e gli oneri contributivi a carico dell'ente;
- il Giudice del Lavoro, quando è stato chiamato a pronunciarsi sulla questione ha stabilito che gli oneri contributivi debbano essere ripartiti tra ente e segretario non rivenendo una norma che deroghi al sistema ordinario di riparto degli oneri contributivi (Tribunale di Busto Arsizio n. 446 del 13/11/2017, Tribunale di Parma n. 250 del 26/10/2017);

Preso atto che:

- l'art. 37 del CCNL segretari comunali e provinciali 16/5/2001 ha stabilito che per il calcolo del limite massimo dei diritti si considerino i valori di: trattamento stipendiale; retribuzione individuale di anzianità, ove acquisita; retribuzione di posizione; maturato economico annuo, se spettante; rimane esclusa solo la retribuzione di risultato;
- la medesima norma è stata riproposta dall'art. 105 del CCNL 17/12/2020 di dirigenti e segretari del comparto Funzioni locali; - di conseguenza, il limite del quinto dello stipendio in godimento del segretario ammonta ad euro 73.117,64;

Considerato che i diritti di rogito per i contratti ricevuti dal segretario Dottoressa Susanna Turturici nei periodi dal giorno 12/04/2023 al 30/06/2023 ammontano ad euro 1.826,71, gli oneri ammontano CPDEL a complessivi euro 434,75 e IRAP pari ad euro 155,27;

Preso atto che:

- attribuendo tali diritti al segretario è rispettato il vincolo del quinto dello stipendio in godimento;
- in riferimento all'art. 183 comma 6 del TUEL (e all'art. 9 del DL 78/2009), il sottoscritto attesta di aver accertato che il programma dei pagamenti sia compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;

Ritenuto necessario provvedere alla liquidazione delle somme come indicato nel dispositivo della presente determina per le attività svolte dal Segretario Comunale;

Ritenuto che l'istruttoria propedeutica all'emanazione del presente atto consente di attestarne la regolarità e la correttezza amministrativa ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147 bis del D.Lgs.n. 267/2000;

DISPONE e AUTORIZZA

1. Di approvare i richiami, le premesse e l'intera narrativa quali parti integranti e sostanziali del dispositivo;
2. Di liquidare, per le motivazioni sopra esposte i diritti di rogito, gli oneri CPDEL e l'Irap, riferiti agli atti rogati fino al 30/06/2023, a favore del Segretario Comunale Dottoressa Susanna Turturici per la complessiva somma di euro 2.416,73 così come analiticamente indicato di seguito:

anno	Cap.	oggetto	euro	
2023	40.1	Segretario Generale - Retribuzioni accessorie	1.826,71	dipendenti e assimilati
2023	40.3	Servizi generali - Oneri riflessi	434,75	C.P.D.E.L. Roma - 4056
2023	68.8	Servizi generali - Irap	155,27	Regione Toscana - IRAP

3. Di dare atto che la scadenza del termine per il pagamento è da considerare il mese di luglio 2023;
4. Di dare atto che il responsabile del procedimento è il sottoscritto Maurizio Lischi, Responsabile dei Servizi Generali, che attesta di non versare in una situazione di conflitto, neanche potenziale, ai sensi dell'art. 6 bis della L. 241/1990;
5. Di disporre la registrazione del presente atto nel Registro delle Atti di liquidazione e la trasmissione al Servizio Finanziario per gli adempimenti di competenza.

Il Responsabile del Servizio
Maurizio Lischi

Visto Contabile per la Liquidazione

Il Responsabile del Servizio Finanziario rilascia, ai sensi dell'art. 35-comma 3 del Regolamento di Contabilità vigente,
il visto di liquidazione contabile

Favorevole

attestante la regolarità fiscale e contabile dell'atto di liquidazione e l'avvenuta registrazione nelle scritture contabili come di seguito
riportato.

Collesalveti, 28/07/2023

Il Responsabile Finanziario
f.to Alessandra Zambelli

